

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

(156^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag.	2863
CUZARI, <i>relatore</i>		2863
PIRASTU		2863

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari » (2505) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2858,	2859
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2858
CUZARI, <i>relatore</i>		2858

« Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1858

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Cenini, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Ferreri e Lo Giudice sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Spigaroli, Vecellio e Bernardinetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate », di cui sono io stesso relatore.

Faccio presente di essere entrato solo stamattina in possesso di una serie di emendamenti, dei quali non ho potuto ancora prendere cognizione. Se la Commissione lo desidera, posso riferire subito sul testo governativo; penso, tuttavia, che sarebbe più opportuno che prendessi visione dei suddetti emendamenti, consentendomi di svolgere l'illustrazione del provvedimento nella prossima seduta, fissata per martedì 5 dicembre.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari » (2505)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca poi la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I, *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro del tesoro, è diretto a colmare una grave disparità di trattamento che ha colpito la categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, ai quali non sono state estese alcune provvidenze migliorative, già da tempo in vigore, invece, per gli altri dipendenti dallo Stato.

La relazione che accompagna il provvedimento è talmente chiara e analitica che ritengo di poter essere dispensato dallo svolgerne una orale: essa, infatti, non soltanto fa un confronto con la situazione delle altre categorie di pensionati dello Stato, precisando anche in dettaglio quali sono i termini della integrazione a carico dello Stato e quali sono le nuove aliquote di contribuzione dei vari dipendenti, ma anche, in una seconda parte, addirittura fa un esame riassuntivo, articolo per articolo, del provvedimento in discussione e indica quali sono le innovazioni che con esso vengono introdotte. In particolare viene sottolineato che l'articolo 1 stabilisce il nuovo trattamento di quiescenza e sopprime la rendita vitalizia aggiuntiva come emolumento a sè stante, in modo da determinare un'unica sistemica. Per quanto concerne la spesa, il disegno di legge comporterà un aggravio di lire 290 milioni per il bilancio dello Stato, cifra evidentemente tale da non preoccupare.

Per questi motivi, chiedo alla Commissione di voler approvare il provvedimento in esame, sottolineando che in effetti si tratta di categorie benemerite, alle quali è giusto estendere gli adeguamenti già previsti per le altre.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'aggiornamento del trattamento pensionistico delle Casse pensioni che fanno parte degli Istituti di previdenza nel 1965 fu nominata un'apposita commissione di studio. Tale commissione, che invero ha lavorato accuratamente e profondamente, dopo aver esaminato il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, arrivò alla elaborazione di due tesi. Una proponeva un nuovo sistema di pensio-

namiento, che tenesse conto delle norme relative alla riforma delle carriere prevista dal Ministero di grazia e giustizia. L'altra sosteneva il mantenimento dell'attuale sistema di pensionamento, opportunamente adeguato ai nuovi livelli di retribuzione.

Dopo ampia discussione e poichè il nuovo ordinamento previsto dal Ministero di grazia e giustizia non permetteva ancora una esatta valutazione degli oneri, fu accettata la seconda soluzione, cioè quella del mantenimento dell'attuale sistema pensionistico, opportunamente riveduto.

In sostanza, il nuovo trattamento che il disegno di legge in esame prevede deriva da idonee modifiche apportate al sistema vigente di pensionamento della Cassa, intese soprattutto a far sì che il trattamento si adegui a quello in atto goduto dagli altri dipendenti dello Stato, nella considerazione che la situazione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è del tutto simile a quella degli altri impiegati dello Stato. Con lo stesso disegno di legge vengono adottate norme estensive alla Cassa dei nuovi ordinamenti di reversibilità e vengono adottati nuovi trattamenti di quiescenza con decorrenza dal 1° gennaio 1967. La spesa prevista per tutti questi miglioramenti ammonta esattamente a 8 miliardi e mezzo di lire, così ripartiti: 5.100 milioni per i miglioramenti delle pensioni; 1.900 per la riliquidazione delle pensioni anteriori al 1965; 1.445 per capitalizzazioni del disavanzo tecnico dal 1° gennaio 1966.

Come avviene l'ammortamento di questa spesa? Con la elevazione del contributo annuale da corrispondere alla Cassa, che si aggira sul 58 per cento, contributo che dovrebbe essere di 370.000 lire annue per ogni ufficiale giudiziario e di 260.000 lire annue per ogni assistente. Lo Stato verrà onerato solamente di 290 milioni, somma iscritta regolarmente in apposito capitolo.

Ciò premesso, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a sè stante.

(È approvato).

Art. 2.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di reversibilità si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere reversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

(È approvato).

Art. 3.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 616.000.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 839.500.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

156ª SEDUTA (30 novembre 1967)

La pensione diretta di privilegio non può superare comunque le lire 1.973.100 annue.

La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla metà dei diritti di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 143, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso può superare le lire 390.000 annue.

(È approvato).

Art. 4.

La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 3.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di reversibilità si determina prendendo a base in ogni caso l'effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 3.

La pensione indiretta o di reversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 315

mila annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

(È approvato).

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

(È approvato).

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 ed all'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1967 in poi.

(È approvato).

Art. 8.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.

Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, numero 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.

La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.

(È approvato).

Art. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, numero 1353, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000.

L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, è stabilito rispettivamente:

— per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;

— per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

(È approvato).

Art. 10.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anzichè quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

(È approvato).

Art. 11.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta.

(È approvato).

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione della tabella allegata, di cui do lettura:

TABELLA A

<i>anni utili</i>	<i>importo</i>	<i>anni utili</i>	<i>importo</i>
0	125.000	26	759.000
1	139.500	27	798.400
2	154.400	28	839.500
3	170.100	29	882.200
4	186.200	30	926.900
5	203.000	31	973.300
6	220.500	32	1.021.900
7	239.600	33	1.072.600
8	257.600	34	1.125.800
9	277.100	35	1.181.100
10	297.800	36	1.239.200
11	319.000	37	1.299.800
12	341.300	38	1.363.400
13	364.600	39	1.429.800
14	388.800	40	1.501.800
15	413.800	41	1.572.200
16	439.800	42	1.639.000
17	466.600	43	1.702.400
18	494.400	44	1.762.200
19	523.400	45	1.815.000
20	553.800	46	1.860.800
21	584.300	47	1.899.500
22	616.600	48	1.931.000
23	650.100	49	1.955.700
24	685.000	≧ 50	1.973.100
25	721.300		

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge

in discussione stabilisce una revisione delle qualifiche della pianta organica, senza comportare revisioni numeriche. Tale revisione distribuisce meglio le qualifiche in relazione alle effettive esigenze del servizio.

P I R A S T U . Ritengo che sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge onde permettere a tutti noi di approfondire il problema.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari